

## RISCOSSIONE

---

### **Accollo del debito, cessione del credito e verifica F24**

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

Con l'**accollo del debito** un soggetto (accollante) assume negozialmente l'obbligo di estinguere il debito altrui (dell'accollato), **con eventuale liberazione** del debitore originario laddove il creditore aderisca all'accordo. Questo è quanto prevede il codice civile ([articolo 1273 cod. civ.](#)) ma, nell'ordinamento tributario, il debitore originario non è mai liberato.

Infatti, l'**accollo del debito tributario** è una procedura prevista dallo **Statuto del Contribuente** all'[articolo 8 L. 212/2000](#), rubricato "**tutela dell'integrità patrimoniale**", che ammette l'estinzione delle obbligazioni tributarie tramite **compensazione** (primo comma) e **l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario** (secondo comma).

La disciplina dell'accollo del debito d'imposta rimanda le **disposizioni attuative** ad un **decreto del Ministro delle finanze**, ad oggi mai emanato.

Nella prassi, inoltre, è stato **escluso** che, una volta avvenuto l'accollo del debito, l'accollante possa estinguerlo utilizzando in compensazione propri crediti erariali, in quanto è consentita la **compensazione solo tra debiti e crediti in essere tra i medesimi soggetti**. Tale interpretazione è stata fornita con la [risoluzione AdE 140/E/2017](#): eventuali comportamenti difforni saranno oggetto di sanzioni, distinguendo la posizione dell'accollato da quella dell'accollante.

**Per l'accollato**, ossia il soggetto passivo del rapporto tributario e debitore originario, tenuto all'adempimento (versamento delle imposte), ai sensi dell'[articolo 8, comma 2, L. 212/2000](#), l'omissione comporterà il **recupero dell'imposta non versata e degli interessi**, nonché l'applicazione dell'[articolo 13, comma 1, primo periodo, D.Lgs. 471/1997](#), che punisce con una **sanzione amministrativa pari al 30%** dell'importo non versato.

Resta fermo che, per i versamenti effettuati con un **ritardo non superiore a novanta giorni**, la sanzione di cui al primo periodo è **ridotta alla metà** fatta "*salva l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo*".

Alla predetta sanzione **a carico del debitore originario**, si affiancano quelle in capo all'**accollante**.

Per quest'ultimo, l'**utilizzo di un credito d'imposta** in violazione delle modalità dettate dalle

norme vigenti comporterà **l'irrogazione della sanzione seguenti** (salvo ipotesi in cui lo stesso dimostri, secondo gli ordinari criteri probatori, che l'utilizzo del credito sia avvenuto **contro la sua volontà o a sua insaputa**):

- **30% del credito utilizzato**, se effettivamente esistente ([articolo 13, comma 4, D.Lgs. 471/1997](#)). In detta ipotesi, recuperata l'imposta in capo all'accollato, il credito dell'accollante tornerà utilizzabile secondo le regole ordinarie;
- dal **100 al 200%** della misura dei crediti utilizzati, laddove **inesistenti** ([articolo 13, comma 5, D.Lgs. 471/1997](#)), tenendo conto che *“per le **sanzioni** previste nel presente comma, in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista dagli **articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472**”*.

Fatte tali premesse, ricordiamo che il contribuente può sempre **interpellare** l'Agenzia delle Entrate per richiedere una valutazione preventiva sulle **richieste di cessione dei crediti di imposta**.

Con la **risposta n. 72 dell'8 marzo 2019** l'Agenzia è tornata sull'argomento, affrontando la cessione del **credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo**: in tal caso, considerando che il credito in questione è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ossia **non può essere richiesto a rimborso**, lo stesso **non può neanche essere ceduto**.

Il **trasferimento della titolarità è ammissibile** unicamente nei casi in cui **specifiche norme giuridiche** prevedano, al verificarsi dell'operazione, una confusione di diritti e obblighi dei diversi soggetti giuridici interessati (come ad esempio nei casi di **fusione, scissione o cessione del ramo d'azienda**).

Anche in precedenti interventi di prassi è stata esclusa la possibilità di **cedere il credito di imposta**, qualora lo stesso sia **utilizzabile solo in compensazione**.

Si pensi, ad esempio, all'**agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate** di cui all'**articolo 8 L. 388/2000**; tale agevolazione **non può essere richiesta a rimborso, né esser ceduta** in applicazione della disciplina sulla cessione del credito, ai sensi degli [articoli 43bis e 43ter D.P.R. 602/1973](#) ([circolare AdE 41/E/2001](#) e [risoluzione AdE 179/E/2003](#)).

Ricordiamo, infine, che **dal mese di ottobre 2018**, allo scopo di contrastare il fenomeno delle indebite compensazioni dei crediti d'imposta, l'Agenzia delle Entrate può **sospendere fino a trenta giorni** l'esecuzione delle deleghe di pagamento F24 contenenti compensazioni che presentano profili di rischio ([provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 195385 del 28 agosto 2018](#)).

Seminario di specializzazione

## **IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO: REGOLE GENERALI E ASPETTI PRATICI**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)